



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
[ID_VIP 5640]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. (Vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20.61.8/2019

34.43.01 / fasc. SS-PNRR (Giada)

Oggetto: **[ID_VIP 5640] PROGETTO DI IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "PIANA DELL'IMPERATORE"**, costituito da 8 aerogeneratori con relative opere di connessione, della potenza complessiva di 45 MW, sito nei Comuni di Montescaglioso (MT), Pomarico (MT), Bernalda (MT).

Proponente: Società Fri-el S.p.A.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

c.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it



*

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
- Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di



funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *“Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare”* e il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sono rispettivamente ridenominati: *“Ministero della Cultura”* e *“Ministero della Transizione ecologica”*;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo*



periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti al numero 2385 del 24 agosto 2021, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico dirigenziale, ad interim, di livello generale di Direzione della Soprintendenza Speciale per il PNRR, in attuazione dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la Delega del Soprintendente speciale per il PNRR prot. n. 1184 del 28/06/2022 al Dirigente del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “DG ABAP”);

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che, **la Soc. Fri-el S.p.a.**, con istanza prot. n. 11254 del 21/10/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 31084-A del 26/10/2020, ha presentato l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto in esame;

CONSIDERATO che, l’allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del **Ministero della Transizione Ecologica**, con nota prot. n. 95364 del 19/11/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 33928-A del 20/11/2020, vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall’articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente **la procedibilità dell’istanza e l’avvenuta pubblicazione** (ai sensi dell’art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) sul proprio sito *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza

✍

all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7626/11053>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla **la Soc. Fri-el S.p.a**, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che ha attribuito allo Stato la competenza in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, è relativa al progetto, localizzato nella Regione Basilicata, ed in particolare nei Comuni di Montescaglioso, Pomarico e Bernalda, che prevede la nuova realizzazione di un impianto eolico e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, **formato da n. 8 aerogeneratori di altezza complessiva fuori terra pari a 200 metri e con potenza complessiva di 45 MW**. La connessione dell'impianto alla RTN avverrà mediante realizzazione di una nuova sottostazione AT/MT utente, da realizzarsi nel comune di Bernalda. Nello specifico, 7 aerogeneratori saranno installati nel Comune di Montescaglioso, con relative opere civili e di connessione, il Comune di Pomarico ospiterà una macchina eolica e le relative reti infrastrutturali ed elettriche, mentre il Comune di Bernalda sarà interessato dalla realizzazione del cavidotto esterno destinato al trasporto dell'energia prodotta dall'impianto eolico e di una nuova stazione di trasformazione MT/AT;

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 34322 del 24/11/2020, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della DG ABAP, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. CTVA/2688 del 24/05/2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale presentata;

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE, con nota prot. n. 73256 del 07/07/2021, acquisita agli atti al prot. n. 23436 del 08/07/2021, ha chiesto alla società proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con la nota summenzionata;

CONSIDERATO che, con Avviso del 09/08/2021, acquisito al prot. n. 27492 del 11/08/2021, la società **Fri-el S.p.a** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dall'allora Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica nota MATTM/73256 del 7/07/2021;



VISTO che, la **documentazione integrativa pubblicata riguarda una modifica progettuale relativa ad una differente collocazione della sottostazione elettrica e le opere di rete connesse, la Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 31896 del 27/09/2021, richiamando il contenuto della precedente nota prot. n. 34322 del 24/11/2020, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ai Servizi II e III della medesima Direzione di fornire eventuali osservazioni sugli aspetti di competenza contenuti nella documentazione integrativa e di trasmettere il relativo parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 131407 del 25/11/2021, acquisita al prot.n. 39873 del 26/11/2021, l'allora **Direzione generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE** ha provveduto a comunicare la pubblicazione delle integrazioni pervenute all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7626/11053?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 42583 del 17/12/2021, facendo seguito a quanto già comunicato con la predetta nota del 27/09/2021, la Direzione generale ABAP ha informato la Soprintendenza competente e i Servizi II e III della medesima Direzione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa e della pubblicazione del nuovo Avviso al pubblico chiedendo di esprimersi in merito per quanto di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 10822 del 21/03/2022, la Direzione generale ABAP ha sollecitato la Soprintendenza competente all'espressione del parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono pervenute la **segunte osservazioni**, pubblicate sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica:

- Comune di Bernalda (prot. MATTM-2020-0101178 del 03/12/2020);

CONSIDERATO che, dall'esame dell'osservazione sopra citata, per quanto attiene agli aspetti di competenza, è doveroso sottolineare che il Comune di Bernalda ha rappresentato che l'impianto di progetto andrebbe a collocarsi in un'area "*periurbana di grande pregio paesaggistico*";

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione del pubblico;

VISTO E CONSIDERATO che la società proponente non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle Osservazioni presentate da parte del pubblico;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del "**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**" (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Montescaglioso e Pomarico** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti*



con le Pubbliche Amministrazioni”;

- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “*Distretto di turismo rurale*” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “*Aree interne della Regione*”;
- il “**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l’Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come “**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale**”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali**;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari**;
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “**filiera**” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto**;
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano**;



- la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 da 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a

Firenze nel 2000, costituisce “... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;

- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell’identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all’agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “**paesaggi rurali storici**”:

- l’attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l’interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l’attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell’Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell’umanità, all’economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e



✱

della mitigazione del riscaldamento climatico;

- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, **con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs.



n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al

turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;

- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i**



paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il “Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi” mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l’espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell’ambiente prettamente rurale a causa dell’uso delle terre agricole per la produzione di energia con l’insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico)**;
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’esterno;
- a trainare l’ottima *performance* della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle**



modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;

CONSIDERATO che, **per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:**


in merito alla procedura in esame e su richieste della Direzione generale ABAP di cui al protocollo n. 34322 del 24/11/2020, con nota prot. n. 7595 del 02/07/2021, acquisito al prot. n. 23552 del 08/07/2021, successivamente integrato con nota prot. n. 3744 del 01/04/2022, acquisita al prot. n. 13962 del 12/04/2022 la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, vista la documentazione pubblicata, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;**

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico"** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n.14266 del 13/04/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico"** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 14890 del 20/04/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

PREMESSO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione di un impianto eolico, formato da n. 8 aerogeneratori di altezza complessiva fuori terra pari a 200 metri e con potenza complessiva di 45 MW. La connessione dell'impianto alla RTN avverrà mediante realizzazione di una nuova sottostazione AT/MT utente, da realizzarsi nel comune di Bernalda. Nello specifico, 7 aerogeneratori saranno installati nel Comune di Montescaglioso, con relative opere civili e di connessione, il Comune di Pomarico ospiterà una macchina eolica e le relative reti infrastrutturali ed elettriche, mentre il Comune di Bernalda sarà interessato dalla realizzazione del cavidotto esterno destinato al trasposto dell'energia prodotta dall'impianto e di una nuova stazione di trasformazione MT/AT.;



Inquadramento territoriale – amministrativo dell’impianto eolico
 (immagine Estratta dall’elaborato redatto dalla Società proponente, A.19.0_ *Relazione Paesaggistica*)



Localizzazione dell’impianto eolico su ortofoto
 (immagine Estratta dall’elaborato redatto dalla Società proponente, A.19.0_ *Relazione Paesaggistica*)

CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI** l’assetto vincolistico dell’area di riferimento, quest’ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell’artt. 136 e 142 comma

1), lett. c), g), h), m), nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1.1) Beni Paesaggistici: indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- *D.Lgs 42/04, art. 136, comma 1, lett a)* “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”: *Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri*, DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970);
- *antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso* DM 13 febbraio 1968 (GU n 55 del 29 febbraio 1968);

1.2) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c)

“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

L'area vasta di analisi (10 km) è interessata da una fitta rete idrografica formata:

1. **Vallone della Venella**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
2. **Vallone Avinella, Fosso Gaudella, Fosso Lumella**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
3. **Fosso del Tenente**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
4. **Vallone Femmina Morta, Torrente Vella**, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
5. **Fosso della Guardia, Fosso Lama**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
6. **Fosso della Giunta**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
7. **Vallone Torno, Fiume Basento**, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
8. **Torrente la Canala**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
9. **Fosso Pezzillo, Torrente la Canala**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
10. **Fosso della Monferrara, Fosso Canale S. Croce**, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
11. **Fosso San Marco**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
12. **Fosso dell'Acqua Fetente**, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
13. **Fosso del Labannarello, Fosso del Lavandaio, Fosso della Bufalara**, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
14. **Vallone Mare**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
15. **Fosso Malatesta**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
16. **Lama Don Giovanni**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

17. **Fosso Cruciale**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
18. **Fosso dei Salati**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
19. **Fiume Bradano**, Tutelato ex lege come fiume o torrente;
20. **V.ne della Difesa S. Biagio**, V.ne Castolo, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
21. **Canale del Portico**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
22. **Vallone Visciglito**, R. D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;
23. **Canale del Pantano**, Canale della Bonifica, Torrente Gravina di Matera, Torrente Fiumicello, Tutelato ex lege come fiume o torrente;

1.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) “territori coperti da boschi”:

- *Boschi orientali di quercia bianca* (nel raggio di 10 km; assente nel raggio di 600 m);
- *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* (nel raggio di 10 km);
- *Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia* (nel raggio di 10 km e di 650 m);

In particolare si evidenzia che:

- nel *buffer* di 650 m dall’area di impianto, nelle vicinanze degli aerogeneratori MN4 ed MN8, si rileva la presenza di boschi a dominanza di leccio;

1.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) “le zone gravate da usi civici” (come da indicazioni dell’elaborato F0355CT03B_A_19_3 – Carta dei vincoli paesaggistici *buffer* 50 Ha tot):

- **Comune di Montescaglioso**, Fg 69 part. N. 9, su cui insiste la pala n. 7, risulta gravata da usi civici;
- **Comune di Montescaglioso**, Fg. 69, part. N. 84 su cui insiste la pala n. 8, risulta gravata da usi civici;
- **Comune di Montescaglioso** Fg. 83, part. 92, 248 su cui insistono la futura stazione utente e la futura stazione TERNA, risultano gravate da usi civici;

1.5) D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) “zone di interesse archeologico”, nell’Area Vasta d’Indagine (AVI) ricadono i sottoelencati TRATTURI

1. **Tratturo Comunale di Pisticci** n.044, D.M. del 22/12/1983
2. **Tratturo Comunale di Pisticci-Matera** n.043, D.M. del 22/12/1983;
3. **Regio tratturello Miglionico-Metaponto** n.042, D.M. del 22/12/1983;
4. **Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto** n.038, D.M. del 22/12/1983;
5. **Regio Tratturello Matera-Montescaglioso** n. 039, D.M. del 22/12/1983;
6. **Regio Tratturello Matera-Montescaglioso** n. 040, D.M. del 22/12/1983;
7. **Tratturello Miglionico-Metaponto** n. 041, D.M. del 22/12/1983;
8. **Montescaglioso, Abbazia S. Michele**, P.S. 31.01.1996

Si registra inoltre la presenza di:


9. **Montescaglioso, Orto del Marchese** D.M. 22.02.1942 (in fase di derubricazione);
10. **Montescaglioso, Area Urbana**, D.M. 20.04.1999;
11. **Montescaglioso, loc. Serre**, D.M.20.10.1998;



12. Montescaglioso, loc. S. Canio, D.M.06.12.2012;
13. Montescaglioso, loc. Difesa S. Biagio, P.S.14.12.1993;
14. Montescaglioso, loc. Cozzo Presepe, D.M. 17.07.1992;
15. Bernalda, Mass. Fabrizio, D.D.R. 29.10.2015;
16. Pomarico, loc. Castro Jugurio, D.M. 27.02.1969.

1.6) D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) “zone di interesse archeologico” di nuova istituzione:

- **Chora di Metaponto**, zona di nuova istituzione;



(immagine Estratta dall'elaborato della Società proponente,
F0355AT04A-A.16.a.4.1_Carta dei vincoli dell'area: vincoli paesaggistici e storico-architettonici)

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessato dal seguente strumento di pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;

L'intero territorio comunale di Bernalda è sottoposto a tutela con P.T.P.M. approvato con Legge Regionale n. 3 del 1990;

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area vasta di analisi (10 Km) i seguenti beni monumentali:



MONTESCAGLIOSO

1. **Mattatoio**, D.D.R.n.160 del 04.10.2012, distante dall'impianto circa 7,5 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
2. **Palazzo Nicotera**, D.M. del 19.01.198, distante dall'impianto circa 8,0 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
3. **Palazzo Nicotera**, D.M. del 19.01.1981 e D.M. del 11.07.1988;
4. **Palazzo Fini**, D.M. del 08.10.1980, distante dall'impianto circa 8,0 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
5. **Palazzo Cifone**, D.M. del 08.10.1980, distante dall'impianto circa 8,1 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
6. **Palazzo Ciannella**, D.M. del 29.10.1985, distante dal parco circa 8,1 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
7. **Palazzo Caldone**, (D.M. del 16.10.1980, D.M. del 17.10.1980 e D.M. del 17.08.1984), distante dall'impianto circa 8,3 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
8. **Grancia S. Maria del Vetrano**, D.S.R. n. 56 del 04.10.2017, distante dall'impianto circa 4,5 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto, distante inoltre dalla stazione utente circa 2,1 km, con un dislivello di circa 30 m, da cui sarebbe visibile anche la suddetta stazione;

BERNALDA

9. **Castello**, D.M. del 24.07.1990, distante dall'impianto circa 8,3 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
10. **Palazzo Margherita e giardino**, D.M. del 03.06.1992, distante dall'impianto circa 8 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
11. **Edificio ex Acquedotto dell'Agri**, D.S.R. n. 3 del 12.01.2016, distante dall'impianto circa 7,7 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
12. **Stazione ferroviaria di Bernalda**, D.S.R. n. 23 del 14.03.2018, distante dall'impianto circa 8,8 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;

POMARICO

13. **Palazzo Marchesale**, D.M. del 19.07.1979, distante dall'impianto circa 7 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;

PISTICCI

14. **Torre dell'Accio**, D.M. del 24.09.1984, distante dall'impianto circa 9,2 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
15. **Stazione ferroviaria di Pisticci**, D.S.R. n. 25 del 14.03.2018, distante dall'impianto circa 8,7 Km da cui sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;

1.7) in merito alle **Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 10, 13 e 45)** gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni archeologici individuati ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:

1. **Area archeologica di "Difesa S. Biagio"** nel comune di Montescaglioso (P.S.14.12.1993)



✍

- posta a circa 3.200 ml. dall'impianto eolico in progetto;
2. **Area archeologica di "Castro Jugurio"** nel comune di Pomarico (D.M. 27.02.1969) posta a circa 4.000 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 3. **Area archeologica di "Cozzo Presepe"** nel comune di Montescaglioso (D.M. 17.07.1992) posta a circa 5.000 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 4. **Area archeologica "Orto del Marchese"** nel comune di Montescaglioso (D.M. 22.02.1942 - In fase di derubricazione) posta a circa 8.000 ml. dall'impianto eolico;
 5. **Area archeologica di "Area Urbana"** nel comune di Montescaglioso (D.M. 20.04.1999) posta a circa 8.100 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 6. **Area archeologica di "Serre"** nel comune di Montescaglioso (D.M.20.10.1998) posta a circa 8.200 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 7. **Area archeologica "Abbazia S. Michele"** nel comune di Montescaglioso (P.S. 31.01.1996) posta a circa 8.300 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 8. **Area archeologica di "San Canio"** nel comune di Montescaglioso (D.M.06.12.2012) posta a circa 8.500 ml. dall'impianto eolico in progetto in progetto;
 9. **Area archeologica di "Masseria Fabrizio"** nel comune di Montescaglioso (D.D.R. 29.10.15) posta a circa 5.400 ml. dalla SET Fri-el in progetto e Stazione TERNA;
- Nell'areale oggetto di esame (*buffer* 50 Htot) ricadono i seguenti TRATTURI vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983:
10. **Tratturello Miglionico-Metaponto n. 041**, posto a circa 1.700 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 11. **Regio Tratturello Matera-Montescaglioso n. 039**, posto a circa 2.800 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 12. **Regio tratturello Miglionico-Metaponto n.042**, posto a circa 6.200 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 13. **Tratturo Comunale di Pisticci n.044**, posto a circa 6.600 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 14. **Tratturo Comunale di Pisticci-Matera n.043**, posto a circa 8.300 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 15. **Regio tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto n.038**, posto a circa 8.300 ml. dall'impianto eolico in progetto;
 16. **Regio Tratturello Matera-Montescaglioso n. 040**, posto a circa 8.700 ml. dall'impianto eolico in progetto.

CONSIDERATO che, relativamente all'esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice): Nell'area più prossima all'impianto in esame (considerando il solo buffer di 5 km) **sono presenti molti punti di interesse archeologico**, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio. Come risultante dalla Relazione Archeologica di progetto sono presenti n. **24 punti di interesse archeologico**;



A

1. **Località Difesa S. Biagio (Montescaglioso)**, sito con presenza di tracce di frequentazione umana, abitato e sepolture databili all'Età del Bronzo-Ferro, Tardo ellenistica e VII-VI a.C. (vincolo);
2. **Mass. Venezia (Montescaglioso)**, sito con la presenza di una necropoli del IV sec. a.C.:
3. **Località Pagliarone (Montescaglioso)**, sito con presenza di un insediamento ed una necropoli databili al IV-III sec. a.C.:
4. **Località Cozzo Presepe (Montescaglioso)**, sito con presenza di strutture \al IV-III sec. a.C. (vincolo);
5. **Località S.Maria del Vetrano (Montescaglioso)**, sito con presenza di una Chiesa, una sepoltura ed un reperto isolato con datazione non determinata;
6. **Località S. Vito (Montescaglioso)**, sito con presenza di un insediamento pluristratificato e luogo di culto con datazione non determinata ma di carattere indigeno fino all'età medievale;
7. **Mass. Il Tinto (Montescaglioso)**, sito con la presenza di una insediamento neolitico antico e medio;
8. **Località Campanaro (Montescaglioso)**, sito con presenza di una Fattoria/Villa rustica ed un Santuario rurale di Età ellenistica;
9. **Località Campagnolo (Montescaglioso)**, sito con presenza di una Fattoria di Età greca;
10. **Località Valle Cupa/S. Lorenzo di Murro (Montescaglioso)**, area di frequentazione-Grancia di S. Lorenzo di Età Medievale;
11. **Località Campagnolo**, sito con presenza di frammenti ceramici sparsi di cronologia non definita;
12. **Località Giardinetto (Montescaglioso)**, area di frequentazione ed occupazione pluristratificata che va dall'Età preistorica all'Età tardoantica
13. **Località V.ne della Venella** - proprietà Fabrizio (Bernalda), sito con presenza di una fattoria di Età ellenistica;
14. **Località Sant'Angelo Greco (Bernalda)**, sito con presenza di una fattoria di Età ellenistica-imperiale;
15. **Bernalda-area urbana**, presenza di strutture di Età ellenistica (forse una fattoria);
16. **Bernalda-area urbana**, presenza di strutture riferibili alla fase medievale del centro abitato;
17. **Bernalda-area urbana**, presenza di tombe di Età ellenistica;
18. **Località V.ne della Venella** - proprietà Fabrizio (Bernalda), sito con presenza di una fattoria di Età ellenistica (vincolo);
19. **Località Valle del Lupo-Fattoria Stefano (Bernalda)**, sito con presenza di fattorie databili al V-IV sec. a.C.;
20. **Località Giardinetto-Mass. D'Alessio (Bernalda)**, sito con presenza di una fattoria e di una necropoli databili all'Età del Bronzo e al IV-I sec. a.C. nonché presenza di attività post-medievali;
21. **Località Castro Cicurio (Pomarico)**, sito con presenza di mura, tombe e resti di strutture di età ellenistico-romana (vincolo);
22. **Località Lama di Palio (Pomarico)**, area di spargimento di frammenti fittili e strutture (fattoria) databili al VI sec. a.C. e all'Età ellenistica.



CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio tipico della murgia materana, caratterizzato dalla presenza della gravina, da spettacolari morfologie calanchive e da colline argillose con ampie estensioni di seminativi che coprono le ondulazioni collinari punteggiate da masserie ottocentesche e da piccole costruzioni in pietra alle quali si affiancano strutture agricole di recente costruzione (capannoni, depositi);

VALUTATO nello specifico che il territorio di riferimento, negli anni '50, è stato interessato dagli interventi della Riforma Fondiaria, che ha influito sulla connotazione e sulla lettura del paesaggio rurale, suddiviso dalla presenza di filari ed elementi arborei puntuali, uliveti, e caratterizzato da piccoli insediamenti rurali, edifici singoli, pozzi e opere irrigue;

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che, l'impianto eolico ricade in zona classificata agricola (zona E) dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati in cui sono presenti alcune masserie, poste prevalentemente ad una distanza superiore a 550 m (quindi comunque entro il *buffer* locale di 650 m dagli aerogeneratori); la vegetazione è costituita prevalentemente da terreni seminativi con alcuni tratti di in vegetazione arborea e boschiva (conifere e latifoglie). Il percorso dei cavidotti attraversa, alternativamente, suoli occupati da boschi di latifoglie, seminativi e zone agricole eterogenee;

VALUTATO che, come si evince dall'analisi della Relazione Paesaggistica (elaborati F0355CR02A_19_0 e G798IR01A), alcune aree dell'impianto eolico e quelle interessate dalle opere di connessione sono interessate da usi civici ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera h del D. Lgs. 42/2004 e quindi vincolate *ope legis*;

VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;

VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati, è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento; in particolare:

Dall'elaborato denominato "*F0355CT01A e B - A_19_1_Carta_dell_intervisibilita_dell_impianto*" si evincono le seguenti criticità:

1. *Dall'abitato di Bernalda* sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
2. *Dall'abitato di Montescaglioso* sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto;
3. *Dall'abitato di Pomarico* sarebbero visibili gli aerogeneratori in progetto.


IMPATTI CUMULATIVI

RILEVATO che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati



A

ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come rappresentati nell'immagine sotto riportata:



PPR Basilicata: Quadro conoscitivo

(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

Dall'elaborato denominato "F0355CT02A e B - A_19_2_Carta_dell_intervisibilita_cumulata", inoltre, si evince che dai centri abitati di Bernalda, Montescaglioso e Pomarico sarebbero co-visibili e con effetto cumulo gli aerogeneratori di progetto e gli aerogeneratori già presenti e in esercizio a seconda del punto di vista adottato;



Ripresa dal belvedere della Chiesa del Crocifisso, punto panoramico ad ovest del centro abitato di Montescaglioso.

CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi dell'allegato A.19.6.1 dei fotoinserimenti, gli aerogeneratori produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, dalla viabilità di interesse locale (SP154) o sovralocale (SS407), dalle masserie circostanti di interesse storico artistico e paesaggistico, da componenti diffuse del paesaggio (es. boschi, corsi d'acqua, formazioni calanchive) e punti panoramici all'interno dei centri storici, in considerazione anche degli effetti cumulativi, sequenziali e reiterativi derivanti dalla compresenza di aerogeneratori già in esercizio;



Fotoinserimento C



Fotoinserimento D

VALUTATO inoltre che, dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (D.G.R. 903/2015, L.R. 54/2015), all'interno del *buffer* locale (650 m) e del *buffer* sovralocale (10 km), risulta pertanto che l'impianto proposto "Piana dell'imperatore" è compreso all'interno delle categorie individuate come aree sensibili dal punto di vista paesaggistico;

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto, come si evince dall'elaborato G798GT06A_Stralcio_PRG_Carta Vincoli Paesistici, naturalistici, storici, archeologici ha un notevole impatto sugli aspetti percettivi legati a:

1. **Masseria Armento** (Stuttura di interesse architettonico – storico – ambientale (così come definito nel suddetto elaborato) distante dalla pala n. 4 circa 550 m, dalla pala n. 5 circa 480 m;
2. **Jazzo Armento** distante dalla pala n. 5 circa 350 m;
3. **Masseria San Vito** (Stuttura di interesse architettonico – storico – ambientale (così come definito nel suddetto elaborato) distante dalla pala n. 6 circa 1,7 Km;



4. **Masseria Caruso** (Stuttura di interesse architettonico – storico – ambientale (così come definito nel suddetto elaborato) distante circa 1,4 Km dalla Stazione di consegna, dalla pala n. 6 circa 3 km.

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, è doveroso evidenziare che le opere di progetto interessano un contesto dall'alto potenziale archeologico posto immediatamente al di fuori delle aree non idonee di cui all'All. A della L.R. 54/2015, n. 7 "Materano" e n. 9 "Chora metapontina interna"; l'alto potenziale archeologico è confermato dalla presenza di ben 44 siti di interesse archeologico inquadrabili dall'età preistorica all'età medievale censiti nella relazione archeologica allegata al progetto (buffer 50Htot) e di sei tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983;

CONSIDERATO E VALUTATO che tali comparti territoriali, viste le loro caratteristiche fisiche e geomorfologiche, per utilizzare le parole della L. 54/1025, '... hanno determinato l'intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino ad età medievale. Sulla base delle evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico. La parte meridionale dell'area rappresenta la testimonianza delle ultime propaggini lucane a corona della chora coloniale (Materano)' e costituiscono "un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo" (Chora metapontina interna);

CONSIDERATO E VALUTATO nello specifico che, le indagini di superficie hanno evidenziato un rinvenimento di materiale archeologico in dispersione ("fattoria ellenistica") nel punto in cui andrebbe a posizionarsi la nuova Stazione Terna di smistamento "Montescaglioso" nel Comune di Montescaglioso;

VALUTATO, dunque che, dall'analisi storico archeologica, si evince che il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio e che, pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per il patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni culturali e

paesaggistici presenti nell'area;"

- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle*



aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del



patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III di questa Direzione generale;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico” della DG ABAP;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla **Società Fri-el S.p.A. relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Piana dell'Imperatore", costituito da 8 aerogeneratori con relative opere di connessione, della potenza complessiva di 45 MW, sito nei Comuni di Montescaglioso (MT), Pomarico (MT), Bernalda (MT).**

I funzionari del Servizio V della DG ABAP:

Arch. Gilda Di Pasqua
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



PER IL DIRETTORE GENERALE*

Arch. Rocco Rosario Tramutola
(rif. Delega prot. 24314 del 28.06.2022)

